



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 04/2025/Area III Patenti

VISTA la nota con la quale la U.C. SANGIULIANESE A.S.D. ha comunicato lo svolgimento della corsa ciclistica denominata "44° GRAN PREMIO DEL PERDONO - MELEGNANO" il giorno 21/04/2025;

VISTO il programma della manifestazione e il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni a cui è indirizzata la presente ordinanza;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15/01/2002, n.9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTO il decreto n. 00201182 del 23/06/2023 con cui il Prefetto di Milano ha conferito al Viceprefetto Aggiunto dott. Fabrizio Donatiello l'incarico del secondo posto di funzione da Dirigente in posizione di Staff dell'Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione, per il giorno **21/04/2025**, *almeno 30 minuti prima* rispetto agli orari indicati in crono-tabella, dal passaggio dell'automezzo di "Inizio gara ciclistica" seguito dal primo motoveicolo dell'organo di polizia stradale incaricato della scorta identificato con bandierina gialla, fino al passaggio dell'automezzo di "Fine gara ciclistica" e, in ogni caso, non prima del transito dell'ultimo motoveicolo dell'organo di polizia stradale incaricato della scorta identificato con bandierina verde, sulle strade di competenza interessate dalla competizione sopra indicata, ferme restando le eventuali prescrizioni e limitazioni contenute nell'autorizzazione.

La sospensione della circolazione, nel rispetto del regolare svolgimento della corsa, avrà la durata necessaria a consentire la partenza, il transito e l'arrivo in sicurezza di tutti i concorrenti, sulla scorta delle valutazioni dei competenti Organi di Polizia.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- anche gli organizzatori, d'intesa con i Comuni interessati, avranno cura di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento.

La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Milano, previo parere favorevole della Questura territorialmente interessata in ordine all'assenza di motivi ostativi per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Milano, 10/03/2025

IL DIRIGENTE
VICEPREFETTO AGGIUNTO
(Donatiello)

Alla Questura di Milano

Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano

Alla Sezione Polizia Stradale di Milano

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di Melegnano, Colturano, Vizzolo Predabissi, Cerro al Lambro e San Colombano al Lambro

Al Sig. Presidente della Città Metropolitana di Milano

Alla FCI – Federazione Ciclistica Italiana

Alla U.C. SANGIULIANESE A.S.D.

Mail: milano.feder ciclismo@k-postacertificata.it
milano@feder ciclismo.it
asducsangiulianese@pec.it
presidenza@ucsangiulianese.it